



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

***CAPITOLATO TECNICO DI GARA D'APPALTO
CON GESTIONE TELEMATICA RELATIVO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE ESTERNE E
SPECIALI DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE
DELL'ENTE AUTONOMO VERONAFIERE SPA
PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 – LUGLIO 2023
(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)***

Fascicolo gara:

Tender_66

RDO/rfq_92

Num. Gara 8692987

CIG 9375113BFB

***IL R.U.P.
Dott. Diego Testi***

Art. 1) Oggetto, durata del contratto e importo stimato

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento di parte del servizio di pulizia delle aree esterne e speciali individuate all'interno della sede dell'Ente Veronafiore SpA e dei parcheggi ad essa riservati, in occasione di manifestazioni fieristiche, convegni, eventi congressuali ed altre attività analoghe, in subordine al complesso dei servizi di gestione rifiuti affidati ad AMIA VERONA S.p.A. dal predetto Ente, *per la durata stimata di mesi 12, compreso nel periodo tra il 01.10.2022 ed il 1° Semestre 2023.*

L'importo stimato a base d'asta è stabilito in **€ 164.286,82 + IVA**, oltre ad **€ 4.800,00 + IVA** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio, con l'impiego di personale e risorse organizzative adeguate a garantire una corretta ed efficace funzionalità del servizio medesimo. Il servizio si espletterà secondo il calendario di interventi prefissato al successivo art. 3.

Per presentare offerta è obbligatoriamente richiesta la partecipazione di uno o più rappresentanti dell'impresa concorrente al sopralluogo tecnico che verrà svolto nel corso della procedura di gara e prima del termine ultimo stabilito per la presentazione di documenti di gara, previo appuntamento a mezzo richiesta all'indirizzo e-mail diego.testi@amiavr.it, secondo tempi e modalità in tale sede concordati con il Dirigente Responsabile del Servizio, Dott. Diego Testi. Contestualmente all'esecuzione del sopralluogo tecnico verrà rilasciato un apposito verbale sottoscritto tra le parti che andrà caricato nel relativo parametro predisposto nella Busta di Qualifica della presente procedura di gara, pubblicata sulla piattaforma telematica in uso alla Stazione Appaltante, come descritto in Disciplinare.

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione principali voci di costo	Importo in € (complessivo)
<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso</i>	€ 164.286,82
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 4.800,00
<i>Totale importo a base di gara</i>	€ 169.086,82

Si precisa che il servizio oggetto della presente gara d'appalto viene subordinato ad ogni atto di volontà contrattuale manifestato dall'Ente Veronafiore SpA e che, pertanto, nulla sarà dovuto all'impresa aggiudicataria qualora, durante il servizio, si verificano variazioni delle programmazioni del calendario delle manifestazioni fieristiche, come pure in caso di risoluzione, rescissione, recesso ed ogni altra forma di interruzione, anche temporanea, degli accordi contrattuali stipulati tra questa S.A. e l'Ente Veronafiore SpA medesimo, a prescindere dalle cause che ne hanno determinato l'accaduto.

Art. 2) Descrizione generale del servizio

Il servizio di pulizia e sgombero richiesto per le singole manifestazioni fieristiche previste in calendario, comprese nel costo del presente appalto, è costituito da tre fasi distinte di intervento più un servizio comune alle tre fasi, così articolate:

- a) fase pre-manifestazione;
- b) fase svolgimento;

- c) fase post-manifestazione;
- d) servizio presente nelle tre fasi precedenti.

a) fase pre-manifestazione

E' il periodo che precede ogni singola iniziativa e/o manifestazione durante il quale vengono impartite le direttive inerenti l'attività specifica e quant'altro necessario per garantire la fruibilità delle aree in allestimento nei tempi previsti dal Regolamento di quartiere emanato da Ente Veronafiere SpA. Gli interventi saranno mirati alla raccolta dei materiali di scarto prodotti dall'attività di allestimento delle aree coperte, sulla base delle direttive impartite. I materiali dovranno essere asportati e conferiti all'interno della apposita area di stazionamento dei contenitori scarrabili all'interno del quartiere fieristico, suddivisi per tipologia di rifiuto.

b) fase svolgimento

Tale fase può essere a sua volta suddivisa in due parti: assistenza e riassetto.

L'assistenza riguarda il periodo durante il quale si svolge la manifestazione, ove risulta necessaria la presenza di operatori nelle aree scoperte (suddivise in reparti di spazzamento, ovvero la superficie di area scoperta interessata dal transito pedonale dei visitatori ed espositivo), muniti di idonea attrezzatura per provvedere allo svuoto dei cestini e/o cestoni nonché alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati dai visitatori e/o giacenti nelle aree di competenza.

Il riassetto è il periodo che chiude la singola giornata di manifestazione nel quale va garantita la pulizia delle aree scoperte interessate mediante la completa raccolta dei rifiuti.

c) fase post-manifestazione

Questa fase prevede lo sgombero conclusivo di tutti i rifiuti rimasti al termine delle operazioni di disallestimento, sia nelle aree scoperte che coperte, osservando sempre il criterio della raccolta differenziata del rifiuto, secondo le indicazioni fornite dall'Amia.

d) servizio presente nelle tre fasi precedenti.

In tutte le fasi della manifestazione fieristica dovrà essere garantito il servizio di consegna, ritiro, svuotamento contenitori per rifiuti da lt. 1.700, lt. 1.000 e bidoni carrellati da 240 lt. presso le aree interne al quartiere fieristico con conferimento dei rifiuti raccolti all'interno dei contenitori scarrabili ubicati nell'apposita area, suddivisi per tipologia di rifiuto.

Servizi straordinari

Riguardano la pulizia del Parcheggio Multi Piano, del Parcheggio all'ex Mercato Ortofrutticolo, del Parcheggio all'ex Macello, del Parcheggio alle ex Officine Adige. Tali luoghi sono fruiti, in occasione delle manifestazioni fieristiche, dai visitatori come parcheggi e può essere richiesto (nella fase pre o post manifestazione) un intervento di pulizia dai rifiuti presenti all'interno delle aree e nei pressi degli accessi carrabili. Si ritiene escluso qualsiasi intervento di spazzamento meccanico.

N.B.: Si precisa che tutti i contenitori utilizzati per l'espletamento dei servizi previsti nel presente documento sono di proprietà di Amia Verona SpA e dovranno essere movimentati dall'impresa.

Art. 3) Calendario delle manifestazioni

I servizi come sopra specificati, attinenti le manifestazioni in programma, dovranno essere svolti in aderenza al calendario delle manifestazioni emesso da Ente Autonomo Veronafiere SpA il quale è, per sua natura, modificabile dall'Ente in ragione delle più differenti motivazioni. Si sottolinea che il calendario definitivo delle manifestazioni del singolo semestre viene di norma consegnato con ristretto margine di anticipo rispetto all'avvio della prima manifestazione in programma. Le categorie delle manifestazioni sono classificate per fasce di complessità in relazione alla

dimensione, al numero degli espositori presenti, alla quantità dei rifiuti prodotti ed alla tipologia di allestimento, secondo i parametri di seguito indicati:

Dimensione manifestazione in metri quadrati	<=20.000	>20.001 - <40.000	>=40.000
	Standard	Gold	Premium
Numero espositori	<=300	>301 - <600	>=600
	Standard	Gold	Premium
Kg. di rifiuto su metro quadrato	<=1	>1 - <2	>=2
	Standard	Gold	Premium
Tipologia di allestimento	Preallestito	con Macro-Aree	con Micro-Aree
	Standard	Gold	Premium

N:B.: Si precisa che il numero dei mq e dei reparti spazzamento giornalieri può variare di \pm 20%.

Art. 4) Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere organizzato in rapporto alle esigenze rilevate dai regolamenti emessi da Ente Veronafiere SpA e dalle disposizioni impartite dal Responsabile operativo e/o suo assistente. Durante la conduzione del servizio, potranno intervenire soggetti terzi o soggetti esterni, che opereranno in sinergia con l'impresa, ai quali deve essere garantita la massima disponibilità e collaborazione.

Il servizio di pulizia e sgombero dovrà essere eseguito da personale qualificato e di fiducia dell'impresa, nonché di gradimento di Amia Verona SpA (che avrà la facoltà di disporre l'allontanamento di qualunque operatore non fosse ritenuto idoneo all'espletamento dei servizi senza dover fornire motivazione alcuna), in numero corrispondente alle effettive necessità del momento **(da 1 a 80 addetti per singolo turno di servizio, con un massimo di tre turni per ogni giornata di manifestazione)**. Il servizio avrà luogo anche nelle ore notturne e/o durante le prime ore del mattino, sia nei giorni feriali che festivi, in relazione al calendario delle manifestazioni di cui al precedente art. 3.

L'impresa nominerà un proprio referente che, per ogni questione legata al servizio oggetto della presente procedura di gara, farà riferimento al Responsabile operativo di Amia Verona SpA nei confronti di Ente Veronafiere SpA e/o al suo assistente; tale referente dovrà confrontarsi esclusivamente con i tecnici di Amia Verona SpA, presenti sul posto per il coordinamento generale dei servizi. L'impresa è tenuta a garantire la reperibilità del proprio referente per tutto l'arco delle 24 ore, sia durante il periodo di espletamento del servizio che nei periodi extra manifestazione; in caso di intervento imprevisto, l'impresa dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale entro il termine massimo di 120 minuti dalla chiamata stessa. L'impresa dovrà tempestivamente comunicare il nominativo da contattare in sostituzione del referente qualora lo stesso non potesse, per qualsiasi motivo, risultare disponibile.

Il servizio deve essere eseguito scrupolosamente ed in modo da soddisfare tutte le esigenze di Amia Verona SpA, avendo precauzione di assicurare la cura dei locali e di quanto in essi contenuto. La pulizia all'interno delle aree coperte sarà eseguita con la massima diligenza e con tutte le precauzioni per non danneggiare le strutture ivi installate; analoghe precauzioni dovranno essere adottate per la pulizia e sgombero delle pertinenze esterne. Il personale impiegato dovrà essere perfettamente a conoscenza dello sviluppo del quartiere fieristico al fine di garantire un efficiente servizio.

Art. 5) Macchine, attrezzature e prodotti d'uso

Sono a carico dell'impresa appaltatrice le seguenti attrezzature:

⇒ tutti i **materiali di consumo** necessari al servizio (scope, palotti, cutter, spazzoloni, pattumiere, ecc);

- ⇒ **uniformi di servizio** di foggia concordata con la stazione appaltante
- ⇒ le **attrezzature** e le **macchine** (minimo n° 2 veicoli per il trasporto dei materiali all'interno delle aree tipo Iveco Daily o Ducato) ritenute necessarie per gli adempimenti contrattualmente previsti, attrezzati con sistemi di aggancio **compatibili** per effettuare lo svuotamento dei cassonetti, con sistemi di sollevamento/rovesciamento sia con attacchi maschi che con attacchi a pettine, di proprietà Amia Verona SpA presenti nel quartiere fieristico;
- ⇒ almeno una **mini pala tipo Bob- Cat o equivalente** dotata di benna che dovrà essere sempre a disposizione nelle fasi di pre e post manifestazione.
- ⇒ DPI (corpetto ad alta visibilità, calzature antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschetto e visiera/occhiali di protezione).

L'Ente Veronafiere SpA metterà a disposizione dell'impresa un locale adibito alla custodia dei materiali, delle attrezzature e delle macchine che saranno impiegate nel servizio. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità, affidabilità, sicurezza e conformità alle norme vigenti, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.

Tutte le macchine impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea. Le modalità di gestione degli eventuali prodotti utilizzati e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso dei prodotti e delle macchine da impiegare. Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato. Tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e le strutture.

Art. 6) Subappalto

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La presente procedura concerne un contratto d'appalto caratterizzato da un servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, si precisa che, in relazione al servizio oggetto della presente procedura: "non può essere affidata a terzi [...] la prevalente esecuzione [...] dei contratti ad alta intensità di manodopera."

La parte subappaltabile non può, quindi, essere di importo superiore al 49,99 per cento dell'importo complessivo del contratto, come normato dal D.L 77/2021 convertito dalla legge 108/2021.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 7) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative

L'aggiudicataria, è inoltre tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/2008. Alla stessa sarà sottoposto in visione il "Regolamento Tecnico e/o il Piano di Emergenza" dell'Ente Autonomo Veronafiere SpA che si obbliga ad osservare ed a far rispettare. Inoltre, sulla scorta del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) redatto da Veronafiere SpA, si impegna a fornire il proprio specifico Piano Operativo di Sicurezza (cd. P.O.S.), che conterrà, tra l'altro:

- i provvedimenti adottati per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro specifico oggetto del contratto;
- i provvedimenti adottati per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro atti a contrastare e prevenire il contagio da Covid-19, qualora lo stato di emergenza sia perdurante
- il nominativo del responsabile individuato dall'impresa;
- le modalità di esecuzione del servizio in sicurezza;
- le modalità di gestione dei prodotti eventualmente utilizzati e delle norme di sicurezza;
- le modalità di addestramento e formazione del personale e l'attestazione della formazione effettuata;
- il nominativo del medico competente, se previsto, e il contenuto della sorveglianza sanitaria;
- tutti i documenti comunque previsti dal D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Ai sensi dell'art. 18 c.1 lett.u) del D.lgs.81/08, il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la dicitura "Servizi di pulizia presso Veronafiere SpA"; i lavoratori sono tenuti ad indossare la divisa indicata al precedente punto 5 e ad esporre detta tessera di riconoscimento, pena l'immediato allontanamento dal posto di lavoro.

L'impresa, attraverso il proprio referente del servizio, è, altresì, tenuta a comunicare ed a documentare, su richiesta, il numero e l'identità delle persone in servizio giorno per giorno nonché l'orario effettuato da ogni componente.

Amia Verona SpA Verona Spa si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad Amia Verona SpA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di Amia Verona SpA e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di Amia Verona SpA un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad Amia Verona SpA, a Veronafiere SpA o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di Amia Verona SpA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da Amia Verona SpA ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di Amia Verona SpA, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 8) Poteri di Verifica e Controllo

Amia Verona SpA., attraverso propri funzionari, in coordinamento con il responsabile di cantiere dell'appaltatrice, effettuerà controlli, senza con ciò sostituirsi agli obblighi propri del dirigente/preposto dell'appaltatrice, per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia. Amia Verona SpA si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza.

L'impresa, dovrà fornire ad Amia Verona SpA., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme.

La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Art. 9) Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da I quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

Art. 11) Contestazioni e penali

La committente provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo posta o tramite formato elettronico (PEC), qualora l'aggiudicataria non rispetti le condizioni contrattuali. Dopo la terza contestazione scritta, qualora l'aggiudicataria non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.

La penale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio ammonta allo 0,3 per mille/giorno dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, Amia Verona SpA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 12) Norma transitoria

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 14) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

Amia Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia Verona SpA per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia Verona SpA;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia Verona SpA.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 15) Recesso

Amia Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 16) Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

Art. 17) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 18) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Art. 19) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 20) Segreto d'ufficio

L'impresa appaltatrice è tenuta, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Amia Verona SpA e l'Ente Veronafiere SpA.

Le persone addette all'espletamento del servizio dovranno limitarsi alle sole attività di pulizia/sgombero richieste.

Tale condotta dovrà essere rispettata dal personale che, allo scopo, sarà informato dall'impresa.

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 21) Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 22) Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Art. 23 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 24 – documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- ✓ Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- ✓ Matricola INPS
- ✓ Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio
- ✓ Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- ✓ Cauzione definitiva
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 25 – domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Art. 26 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 27 – obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 28) – Revisione dei prezzi

Sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106."

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Diego Testi)